

# COMETA

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE  
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA  
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E  
DEI SETTORI AFFINI**

**Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 61**



## **DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO DEL FONDO PENSIONE COMETA**

*Documento approvato il 16/12/2020  
Ultimo aggiornamento del 26/04/2021*

**Il presente Documento è redatto ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252.**

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>ORGANIGRAMMA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>ORGANI SOCIALI.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3.</b>	<b>COMMISSIONI E COMITATI.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4.</b>	<b>FUNZIONI DI CONTROLLO .....</b>	<b>9</b>
<b>2.5.</b>	<b>CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.....</b>	<b>9</b>
<b>2.6.</b>	<b>FUNZIONI OPERATIVE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.7.</b>	<b>SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO .....</b>	<b>11</b>
<b>2.8.</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....</b>	<b>14</b>
<b>5.</b>	<b>POLITICA DI REMUNERAZIONE .....</b>	<b>16</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero- COMETA, (di seguito “**Fondo**” o “**Cometa**”), è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 61. Il Fondo è stato istituito in attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 10.3.1997 tra Federmeccanica, Assisital, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, attuali e potenziali, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita, pertanto l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.


Ai sensi dell'Art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “**Decreto**”), tenendo altresì conto della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*”, il Fondo adotta un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell'attività svolta. Tale sistema deve caratterizzarsi da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuisce al funzionamento del Fondo e che assicuri un'efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.

Il presente documento (di seguito anche “**Documento sul sistema di Governo**”) illustra il sistema di governo del Fondo fornendo una sintesi della struttura organizzativa e del sistema di controlli adottato, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati dal Fondo in materia di gestione dei rischi, e di remunerazione. Il Documento sul Sistema di Governo è aggiornato su base annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio d'esercizio del Fondo.

## 2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

### 2.1. ORGANIGRAMMA

Si riporta di seguito l'Organigramma del Fondo al 21/04/2021



L'assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono organi del Fondo.

La Commissione Normativa, la Commissione finanziaria, la Commissione Comunicazione e il Comitato di Gestione dei rischi sono composti da componenti degli Organi del Fondo.

Il Direttore Generale, la Funzione Ciclo Attivo e Passivo, la Funzione Finanza, l'IT Interno, la Funzione Amministrazione e Bilancio e la Funzione di Gestione del Rischio sono composti da personale dipendente del Fondo.

La Funzione di Revisione Interna e la Funzione Legale sono attualmente gestite in outsourcing.

## 2.2. ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo e le rispettive attribuzioni sono descritti all'interno dello Statuto del Fondo nella sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi), a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci

A questi organi si affianca la figura del Direttore Generale.

L'**Assemblea dei Delegati** è formata da 90 componenti, dei quali 45 in rappresentanza dei lavoratori, 45 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti principali attività di cui si occupa l'Assemblea:

- Approva il bilancio annuale del Fondo, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- Elege i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 18 e 24 dello Statuto e ne determina il compenso, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- Delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci;
- Delibera, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale dei conti per giusta causa;
- Delibera in merito all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione legale dei conti;
- Delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera sullo scioglimento del Fondo, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori.

Il **Consiglio di amministrazione** è costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma *7-bis* del Decreto, l'Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite all'art. 20 dello Statuto del Fondo, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il C.d.A. svolge le seguenti funzioni:

- Decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché delle politiche di investimento in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nell'art. 27 dello Statuto;
- Seleziona i soggetti Gestori, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, ed individua il Depositario delle risorse del Fondo in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito negli artt. 27 e 28 dello Statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;
- Delibera in merito alla revisione periodica e alla modifica, se necessario, della politica di investimento;
- Fornisce istruzioni specifiche rivolte al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti;
- Attribuisce incarichi a singoli Consiglieri o a gruppi di Consiglieri per la disamina e l'approfondimento di particolari argomenti o vicende del Fondo;
- Assume il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- Approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- Definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, e di avviare i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

**Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo** sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio, inoltre:

- Sovrintende al funzionamento del Fondo;
- Indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;
- Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti Organi, salvo diverse deleghe del Consiglio di Amministrazione;
- Tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
- Trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

**Il Collegio dei Sindaci** è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Sulla base delle disposizioni dell'art. 8 del Decreto, ai componenti dell'organo di controllo, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice civile. In particolare, il Collegio dei Sindaci:

- Controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- Sottopone all'Assemblea una proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa.

Con particolare riferimento al solo processo di investimento il Collegio dei Sindaci svolge un'azione di sorveglianza sugli atti di gestione e segnalazione delle eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Inoltre, il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c. ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

**Il Direttore Generale** ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge, autonomamente e indipendentemente, la propria attività, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati del proprio lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art 5, comma *1-bis* del Decreto, il Direttore Generale è preposto alla cura dell'efficiente gestione dell'attività del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e all'attuazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo. A tal proposito, il Direttore si occupa del controllo delle attività affidate dal C.d.A. in outsourcing.

Il Direttore Generale supporta l'Organo Amministrativo nell'assunzione delle scelte di politica gestionale e nell'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore generale fornisce al C.d.A. gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che a diverso titolo sono portatori di interessi nei confronti del Fondo.

Ai fini dello svolgimento delle mansioni affidate, il Direttore Generale è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenza ed esperienze adeguati. Al Direttore Generale spetta, tra l'altro, la verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dello Statuto nonché l'invio alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

- Vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- Vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- Supporta l'Organo di amministrazione nell'assunzione delle loro scelte di politica gestionale, fornendo le analisi in ordine alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;
- Assicurare con continuità al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario all'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale ai fini del corretto esercizio delle competenze ad esso proprie.

### 2.3. COMMISSIONI E COMITATI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'istituzione di 3 commissioni consiliari composte pariteticamente e 1 Comitato, le cui attribuzioni sono di seguito esposte.

La **Commissione Finanziaria** analizza gli obiettivi finanziari generali del Fondo, predisponde la reportistica finanziaria sia del Fondo che dei Gestori, implementa gli strumenti di misurazione dell'operato dei Gestori, analizza le convenzioni finanziarie e le eventuali ipotesi di modifica. Inoltre, formula le raccomandazioni per l'Organo di Amministrazione, valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza e, ove necessario, dall'Advisor Finanziario e attua le eventuali decisioni a essi assegnate riferendone all'Organo di Amministrazione. Infine, verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone all'Organo di Amministrazione le modifiche da apportare.

La **Commissione Normativa** si occupa dell'analisi della normativa primaria e secondaria rispetto al Fondo e alle responsabilità degli Amministratori e l'analisi dell'adeguamento del Fondo alla normativa vigente. Assicura il costante monitoraggio e la compliance alla normativa primaria e secondaria e il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti di COVIP e degli associati. Nello specifico, compete alla suddetta commissione di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi di non conformità alle norme, anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre funzioni del Fondo, nonché tutta l'attività di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di Vigilanza. La Commissione potrà eventualmente avvalersi del supporto della Funzione di Compliance, laddove costituita.

La **Commissione Comunicazione** definisce la funzione "comunicazione", analizza i bisogni comunicazionali mirati anche ai principali target del Fondo (giovani e piccole/medie aziende); si occupa dell'implementazione dell'immagine del Fondo, in una situazione di concorrenza paritetica con il mercato della Previdenza complementare e dell'individuazione di nuove forme di comunicazione e di eventi comunicativi, inoltre, verifica e realizza la comunicazione istituzionale e periodica del Fondo.

Il presidente, il vice presidente e il direttore generale del Fondo partecipano a tutte le commissioni

Il **Comitato Rischi** è costituito dai componenti della Commissione Finanziaria in possesso dei requisiti di professionalità, ed è partecipato dal Direttore Generale, dal Risk Manager, da due componenti del Collegio Sindacale, dal Presidente e dal Vicepresidente. Il Comitato Rischi valuta le proposte formulate dalla Funzione di Gestione dei Rischi, formula le raccomandazioni per l'Organo di Amministrazione in tema di gestione dei rischi, coopera con la Funzione di Gestione dei Rischi nell'analisi ed implementazione di tutte le attività per l'adeguamento normativo e procedurale alla IORP II, approva i criteri di selezione relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione di Figure Apicali, coopera per la formulazione della procedura di outsourcing e della politica di esternalizzazione, monitora le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, al fine di riferire le relative risultanze all'Organo di Amministrazione; assiste il C.d.A. nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi ed esegue tutti i compiti ad esso assegnati dall'Organo di Amministrazione, tramite specifica delega.



## 2.4. FUNZIONI DI CONTROLLO

In linea con quanto previsto dall'Art. 5-ter del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio (di seguito anche "FGR") e la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche "FRI").

La **Funzione di Gestione dei Rischi** concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso. La FGR concorre, inoltre, alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema stesso.

Sulla base di valutazioni di carattere economico, professionale e organizzativo, tenendo anche conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Fondo, il Fondo ha istituito al proprio interno la funzione provvedendo alla nomina del responsabile.

La **Funzione di Revisione Interna**, riferendo direttamente all'Organo di Amministrazione, monitora e valuta l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di governo societario e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni del Fondo.

Sulla base di valutazioni di carattere economico, professionale e organizzativo, tenendo altresì conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Fondo, il C.d.A. ha deliberato la nomina in outsourcing della Funzione di Revisione Interna.

Nel dettaglio la FRI:

- Verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo pensione;
- Verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- Convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5 del suddetto Decreto;
- Esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

## 2.5. CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

La **Società di Revisione Legale dei conti** è nominata, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto, dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Sindaci e ha il compito di espletare l'attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del D.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016. In particolare, essa ha il compito di effettuare la revisione contabile con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio del Fondo e di verificare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Inoltre, si occupa di verificare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e delle verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

## 2.6. FUNZIONI OPERATIVE

Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Fondo sono altresì presenti le seguenti funzioni operative di seguito illustrate.

La **Funzione Finanza**, nel rispetto delle prerogative statutarie e di legge attribuite al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale ed al Direttore Generale, spetta il compito di:

- Contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- Contribuire all'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottoporre all'Organo di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;

- Verificare la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo Comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- Controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;
- Collaborare con il consulente per i Principles for Responsible Investment per la verifica e l'attuazione delle Linee guida sugli investimenti Socialmente Responsabili adottate dal Fondo;
- Formulare proposte alla Commissione finanziaria e all'Organo di Amministrazione, collaborando con gli stessi, in merito ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- Collaborare con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, Depositario ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- Curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

I componenti della Funzione Finanza sono in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze ed esperienze adeguati, a suo tempo valutate in sede di assunzione.

La **Funzione Ciclo Attivo e Passivo** svolge tutta l'attività connessa alla gestione delle posizioni individuali degli iscritti al Fondo e si suddivide nell'Area Ciclo Attivo, che svolge attività inerenti ai processi di adesione e contribuzione, e nell'Area Ciclo Passivo, cui sono demandate le attività connesse gestione delle prestazioni. Ad ogni Area Operativa individuata è preposto un referente/responsabile designato.

In particolare, fa capo alla Funzione **Ciclo Attivo**:

- **l'Ufficio Relazioni Iscritti e Aziende:** che gestisce specifiche criticità inerenti le contribuzioni e le richieste degli aderenti. Si occupa del rapporto con le aziende anche nel caso di progetti specifici (aziende inadempienti, nuove aziende, nuovi aderenti).

La **Funzione Ciclo Passivo** include:

- **l'Ufficio Trasferimenti:** che svolge le attività inerenti alla gestione delle pratiche trasferimenti curando i rapporti con i Fondi (Cedenti e Cessionari) e con il Service Amministrativo.
- **l'Ufficio Cessioni Quinto:** che rientra nelle attività di gestione pratiche di cessione del quinto relazionandosi con aderenti e Società finanziarie
- **l'Ufficio Anticipazioni:** che si occupa del controllo della gestione delle pratiche relative alle anticipazioni, della gestione delle pratiche di contribuzione volontaria e reintegro anticipazioni, della gestione dei riscatti parziali e riscatti per invalidità

- **l'Ufficio Decessi e fallimenti** che si occupa della gestione delle prestazioni in caso di premorienza, della gestione della designazione dei beneficiari, dei fallimenti e della gestione delle pratiche al Fondo di garanzia INPS
- 
- **l'Ufficio Adesioni** imposta e verifica le attività assegnate al service in materia di adesioni sulla base della normativa in vigore e delle modalità attuative della stessa predisposte dal fondo. Gestisce inoltre le problematiche non risolvibili da parte del service amministrativo contattando aziende e/o aderenti.
- 
- **Ufficio Contribuzioni** imposta e verifica le attività assegnate al service in materia di contribuzioni sulla base della normativa in vigore e delle modalità attuative della stessa predisposte dal fondo, ivi comprese le evoluzioni previste dalla contrattazione Organizza campagne di sollecitazione sulle omissioni contributive. Gestisce inoltre le problematiche non risolvibili da parte del service amministrativo contattando aziende e/o aderenti.

**La Funzione Amministrazione e Bilancio include:**

- **l'Ufficio Amministrazione** che si occupa della gestione della contabilità, dei rapporti con i fornitori, degli adempimenti relativi al personale e della gestione delle rendite. Supervisiona l'organizzazione del lavoro tra gli uffici, si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro e supporta il DPO sulla normativa privacy.
- **La Reception** che svolge compiti di receptionist e di segreteria
- **l'IT Interno** che supporta la Direzione Generale, facendo da tramite e collaborando con la società specializzata IT, per l'assistenza tecnica e l'aggiornamento dei sistemi di hardware e software informatico e con la società di web hosting, per la gestione e l'aggiornamento del sito internet pubblico del Fondo.

Gli Uffici del Fondo sono, inoltre, preposti all'attività di assistenza ad aderenti e aziende, per gli argomenti di relativa competenza.

## **2.7. SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO**

Si riportano di seguito i soggetti esterni che rientrano nella gestione del Fondo.

Il **Service amministrativo** si occupa della gestione amministrativa e contabile del Fondo, affidata sulla base di apposita convenzione. In particolare, il Service Amministrativo:

- Cura la gestione amministrativa delle posizioni individuali;
- Cura la tenuta della contabilità;
- Contabilizza le operazioni eseguite dal Gestore Finanziario rilevando anche l'impatto sui conti correnti e sui dossier titoli;
- Effettua l'attività di riconciliazione dei conti correnti e del portafoglio titoli;
- Provvede a comunicare le anomalie al Gestore Finanziario e/o al Depositario e, assieme agli stessi, a risolverle;
- Valorizza il patrimonio e determina il valore della quota ed il n° di quote;
- Aggiorna le posizioni individuali degli aderenti al Fondo con il valore quota certificato dal Depositario;

**Information Technology:** La gestione del sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici sono attività affidate ad una società esterna.

L'Ufficio Paghe supporta l'Ufficio Amministrazione nella gestione del personale del Fondo ed è in particolare incaricato dell'attività di predisposizione delle buste paga degli stipendi dei dipendenti, da trasmettere al Fondo per la successiva autorizzazione al pagamento, e dei conseguenti adempimenti fiscali di versamento ritenute.

## 2.8. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Gli attori coinvolti nel processo di investimento riportati nel “Documento sulla politica di investimento” sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Collegio dei Sindaci;
- Commissione finanziaria;
- Funzione finanza;
- Funzione di Gestione del Rischio;

A questi si aggiungono:

- Depositario;
- Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- Advisor SRI;

i cui rispettivi ruoli e compiti assegnati, in relazione al processo di investimento, sono di seguito delineati.

L'Advisor SRI ha il compito di coadiuvare il Fondo nello svolgimento delle attività inerenti all'elaborazione della politica di investimento (linee guida sugli Investimenti Socialmente Responsabili) e delle procedure interne relative, l'engagement, le comunicazioni interne/esterne relative ai PRI (*Principles for Responsible Investment*), il mantenimento delle relazioni con il Segretario PRI, lo svolgimento dell'analisi di portafoglio secondo le pertinenti Linee Guida.

Il Depositario esegue le attività ad esso affidate dalla legge e dal Fondo, occupandosi della custodia e dell'amministrazione delle risorse del Fondo nonché del regolamento delle operazioni disposte dai Gestori Finanziari, controllandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto del Fondo e dalle convenzioni di gestione. Inoltre, come da previsioni contrattuali, il Depositario trasmette al Fondo le ulteriori ed eventuali informazioni richieste dal Fondo stesso al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo di cui al paragrafo 3 del presente Documento. La gestione delle risorse del Fondo è affidata a **Gestori finanziari**, così come previsto dalla normativa vigente e selezionati secondo le procedure stabilite dall'Organo di Vigilanza, le cui attività di gestione in delega sono affidate sulla base di apposite convenzioni di gestione.

## 3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-bis del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche “SCI”) che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio, **il Collegio dei Sindaci** che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, **il Consiglio**

**di Amministrazione**, quale organo di supervisione strategica, che si avvale dell'attività svolta dalla **Commissione Finanziaria** al fine del monitoraggio di un efficace sistema di controllo e di gestione dei rischi; e il **Direttore Generale** cui spetta il compito di assicurare l'adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi si aggiungono, le **Funzioni Operative** (o strutture di linea) e le **Funzioni Fondamentali** i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo.

Con particolare riferimento alle Funzioni Fondamentali, che ricoprono un ruolo centrale nel sistema di controllo interno, si intende precisare che il Fondo non ha provveduto all'istituzione di una Funzione Attuariale, in quanto non copre direttamente i rischi biometrici né garantisce direttamente un determinato livello di prestazioni o un rendimento minimo degli investimenti.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti livelli di responsabilità. Nello specifico:

- **Controlli di primo livello (o controlli di linea)**: consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle "strutture di linea" ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- **Controlli di secondo livello** consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale). Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Gestione del Rischio e alla Commissione Normativa per quanto riguarda la conformità alla normativa vigente
- **Controlli di terzo livello**: consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con rapporto funzionale diretto al Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione interna.

Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle ulteriori figure di controllo di cui si avvale il Fondo.

**Il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, è incaricato del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro e provvede, a tal proposito, all'elaborazione delle procedure di sicurezza e alle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Compete al RSPP la predisposizione del Documento sulla Valutazione del Rischio (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) qualora applicabile, contenente l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, nonché l'individuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro.

**Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**, ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n.2016/679 (GDPR) è incaricato informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal suddetto Regolamento UE nonché dalle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; fornisce inoltre supporto in merito all'attribuzione delle responsabilità, alla sensibilizzazione e alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

#### 4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

L'Art. 5-ter del Decreto, prevede che i fondi pensione si dotino, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze

A tal fine, il Fondo ha istituito la **Funzione di Gestione del Rischio** e ha approvato la **Politica di gestione dei rischi**.

La **Politica di Gestione dei rischi** identifica i principi e gli standard minimi inerenti al *processo di gestione e controllo dei rischi* del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies, del Decreto e Delibera Covip) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.

La **Politica di gestione dei rischi** definisce, tra l'altro, i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell'organizzazione del Fondo.

Tra questi, assumono un ruolo rilevante:

- La **Funzione di Gestione dei Rischi** facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, assicurando la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo. La Funzione riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e anche per il tramite del Comitato rischi, concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla valutazione e al controllo dei rischi che potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi del Fondo, assicurando il coordinamento e il raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. La Funzione collabora alla definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ritenute adeguate al monitoraggio degli stessi, sulla base dei criteri fissati dall'Organo di Governo, e predispose la reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie da trasmettere al Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.
- Il **Consiglio di Amministrazione** assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo inerenti al sistema di gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione definisce, con il supporto della Funzione di Gestione dei Rischi, un efficace sistema di gestione dei rischi ed è responsabile della definizione della **Politica di Gestione dei Rischi** e della valutazione dell'adeguatezza della stessa, con cadenza almeno triennale, in relazione alla complessiva attività svolta dal Fondo e alla tolleranza al rischio. Inoltre, anche con riguardo alle attività esternalizzate, l'Organo Amministrativo assicura la conformità delle stesse alla gestione dei rischi del Fondo, alla **Politica di Gestione dei Rischi** adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è costantemente

informato, secondo scadenze fissate, sulle esposizioni e sui rischi e in presenza di criticità significative, impartisce le direttive per l'adozione delle idonee misure correttive.

- Il **Direttore Generale** è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'Organo Amministrativo, dell'attuazione degli obiettivi fissati in tema di gestione dei rischi (tenendo conto anche del contesto di mercato), del mantenimento e del monitoraggio della Politica di Gestione dei Rischi. Con il contributo della Funzione di Gestione dei Rischi, il Direttore specifica e formalizza le direttive e ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative.

Oltre a questi, anche gli organi e le funzioni di controllo (Comitato rischi e Funzione di Revisione Interna), la Commissione normativa e le Funzioni Operative del Fondo, sono chiamate a collaborare con la FGR per la valutazione dei rischi di loro pertinenza, secondo le attribuzioni già definite nei precedenti paragrafi.

Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di gestione dei rischi, permette di identificare, valutare e gestire i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **Identificazione e definizione dei rischi:** consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) **Misurazione dei rischi:** consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **Gestione e controllo dei rischi:** consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) **Reporting dei rischi e segnalazioni:** consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

Tra i rischi cui il Fondo è esposto figurano i rischi di seguito elencanti, i cui dettagli sono formalizzati nella Politica di gestione dei rischi:

- **I rischi finanziari o rischio di mercato (o Market risk)** che comprende: Interest rate risk, Equity risk, Spread risk, Currency risk, Property risk, Concentration risk, Liquidity risk, Counterparty risk, Catastrophe risk;
- **I rischi relativi alle passività**, che comprendono:
  - Longevity risk;
  - Mortality risk;
  - **I rischi operativi**, ovvero:
    - Frode interna
    - Frode esterna;
    - Pratiche di impiego e sicurezza sul lavoro e gestione del personale;
    - Rapporti con membri sponsor e beneficiari;
    - Danni ai beni materiali;
    - Interruzione dell'attività e guasti del sistema;
    - Esecuzione, consegna e gestione dei processi;
    - Compliance/legale;
    - Cyber risk;

- Outsourcing;
- Il **Business risk**, che comprende:
  - Rischio strategico;
  - Rischio reputazionale;
- Il **Rischio politico e regolamentare**, riferito sia al Contesto nazionale che al Contesto europeo;

La Politica di Gestione dei Rischi è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza. La Funzione di Gestione dei Rischi, con il coinvolgimento delle strutture del Fondo interessate, collabora nell'elaborazione, nella formalizzazione e nell'aggiornamento della politica di gestione dei rischi, nonché nel monitoraggio dell'attuazione della stessa.

## 5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con l'obiettivo di assicurare l'adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* del Decreto, il Fondo ha redatto una **Politica di Remunerazione** che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.

Con il termine "remunerazione" si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Con la definizione e l'applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall'Art. 5-*octies*, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine:

- **Equità:** la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto, con le responsabilità allo stesso assegnate e con le competenze e capacità dimostrate. Ciò vale sia per le posizioni apicali sia per le altre fasce di popolazione, per queste ultime coordinandosi con quanto previsto in materia di contratto nazionale in vigore;
- **Competitività:** il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento;
- **Coerenza:** il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili, tenendo conto dei fattori che possono influenzare tempo per tempo il livello retributivo
- **Meritocrazia:** il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel quadro di un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere.

Nell'ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo:

- **L'Assemblea dei Delegati** nell'ambito della definizione della struttura retributiva del Fondo elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera il compenso ad essi spettante. Inoltre, delibera, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione nonché, acquisito il parere del predetto Collegio, sulla revoca dell'incarico di revisione legale dei conti per giusta causa



- **Il Consiglio di Amministrazione** nomina il Direttore Generale, i Responsabili delle Funzioni Fondamentali e ne determina il compenso. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato, con il coinvolgimento delle funzioni di controllo, della formulazione di proposte per la definizione della politica retributiva del Fondo e, a tal proposito, definisce ed approva la Politica di remunerazione, sottoponendola a revisione almeno ogni tre anni. L'Organo Amministrativo è inoltre responsabile della corretta applicazione della Politica di Remunerazione e si assicura che i processi decisionali relativi alla stessa siano chiari, documentati e trasparenti ed includano misure atte ad evitare conflitti di interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.
- **Il Direttore Generale** nell'ambito della gestione del personale determina altresì la componente variabile per il personale sulla base dell'ammontare complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione

I destinatari della Politica di Remunerazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Direttore Generale;
- I Responsabili delle funzioni fondamentali;
- I Fornitori di servizi<sup>1</sup>;
- Personale rilevante<sup>2</sup>.

“Si riportano nel prosieguo le principali caratteristiche dello schema remunerativo applicato dal Fondo in relazione ai suddetti destinatari:

- Ai Consiglieri ed ai Sindaci è riconosciuto un compenso fisso stabilito dall'Assemblea;
- Al Direttore Generale è riconosciuto un compenso fisso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione in base alle voci economiche contrattuali previste nel CCNL di riferimento ed uno variabile (non superiore al 10% della componente fissa), definito sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- Alla Funzione di Revisione Interna è riconosciuta una remunerazione fissa ed invariabile, adeguata al ruolo ricoperto;
- Per i fornitori di servizi per cui non si applica la deroga di cui all'art. 5-octies del D. Lgs. 252/2005, la remunerazione è stabilita nell'accordo sottoscritto tra le parti, è commisurata alla media del settore ed è adeguata al servizio offerto;
- Al Personale rilevante, che comprende il Responsabile della Funzione di Gestione del Rischio, in quanto affidata ad un dipendente interno ed il Responsabile delle Funzione Finanza, è riconosciuta una remunerazione fissa coerente con l'inquadramento contrattuale previsto nel CCNL di riferimento ed una variabile (non superiore al 10% della componente fissa) che si sostanzia in un bonus annuale il cui ammontare, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La Politica di Remunerazione è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione (o dall'ultima revisione se più recente) e il Direttore Generale, si assicura, a seguito del riesame della politica ad opera del Consiglio di Amministrazione, che il documento recepisca le nuove ed eventuali modifiche apportate.

---

<sup>1</sup> Fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 147, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE.

<sup>2</sup> Personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo.